SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 199)
Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(TOGNI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(MEDICI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1963

Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, concernente finanziamenti a medio termine al commercio

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 21 febbraio 1963, n. 264, ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1963 il termine previsto dal terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, per la concessione di particolari agevolazioni a favore delle operazioni di finanziamento a medio termine al commercio.

Senonchè la predetta legge non è attualmente operante in quanto i fondi da essa previsti per la corresponsione del contributo statale sugli interessi risultano completamente impegnati, mentre agli istituti di credito continuano a pervenire numerose domande di finanziamento da parte dei commercianti che intendono avvalersi delle agevolazioni creditizie per procedere al riammodernamento delle loro aziende.

Al fine di venire incontro a tali richieste, è stato predisposto l'allegato disegno di legge con il quale, oltre a prorogare la legge n. 1016 al 31 dicembre 1965, si provvede ad aumentare congruamente gli stanziamenti in modo da renderla uno strumento atto a stimolare una più razionale attrezzatura delle imprese mercantili.

Per ovviare ad alcuni inconvenienti di carattere tecnico verificatisi nella sua applicazione, si è anche ritenuto opportuno integrare il contenuto dell'articolo 6 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, con una norma che estende ai finanziamenti al settore commerciale la concessione del contributo statale per il periodo di « preammortamento », in analogia a quanto previsto per le operazioni a favore delle medie e piccole imprese industriali dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1961, n. 649.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, numero 1016, già prorogato con leggi 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075 e 21 febbraio 1963, n. 254 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1965.

Art. 2.

Per tutti i contratti stipulati e da stipulare in applicazione della predetta legge, può essere corrisposto dall'istituto finanziatore, per il periodo di utilizzo del finanziamento e fino all'inizio dell'ammortamento, un contributo pari alla differenza tra l'interesse calcolato al tasso che l'istituto avrebbe praticato per operazioni similari e quello calcolato al tasso stabilito ai sensi dell'articolo 5 della legge stessa: tale periodo non potrà essere superiore ad un anno.

Art. 3.

All'onere di lire un miliardo derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Le somme non impiegate nei singoli esercizi finanziari saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effetturate con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.